



PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO ESPROPRI e SERVITU

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1338 del 17/11/2020

Oggetto: UFFICIO-ESPROPRI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - PROGETTO "PR 02 - RIQUALIFICAZIONE STRADA PROVINCIALE N° 08 DI SISSA" NEL TRATTO DI RACCORDO PONTE DI SAN SECONDO/AUTOSTAZIONE PARMA NORD CON VIABILITA' ERIDANIA - ASSOGGETTAMENTO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA TERRENI DI PROPRIETA' DI N° 12 DITTE CATASTALI - DETERMINAZIONE INDENNITA' AI SENSI ARTICOLO 50 D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N° 327 ED INDENNIZZI CORRELATI

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

VISTI:

- l'articolo 107 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
- l'articolo 41 dello statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Presidenziale n° 41 del 27 febbraio 2019 di approvazione del nuovo organigramma generale dell'Ente;
- la disposizione del Presidente della Provincia del 26 settembre 2019 - protocollo n° 25889 - di attribuzione, fra l'altro, delle competenze quale dirigente preposto all'ufficio per le espropriazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- la Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37 "Disposizioni regionali in materia di espropri";

VISTI ALTRESI':

- il codice CUP del presente progetto - n° D21B17000180005;
- il decreto del Presidente della Provincia n° 242 del 15 novembre 2019 che ha approvato l'aggiornamento del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e dell'elenco annuale delle Opere Pubbliche 2020;
- il decreto del Presidente della Provincia n° 262 del 22 novembre 2019 che ha approvato l'aggiornamento del D.U.P. 2020-2022 con le variazioni apportate ai suoi allegati fra cui il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e l'elenco annuale delle Opere Pubbliche 2020;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 53 del 20 dicembre 2019 di approvazione del D.U.P. 2020-2022;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 54 del 20 dicembre 2019 di approvazione del bilancio di previsione 2020 - 2022;
- il Decreto Presidenziale n. 36 del 24 febbraio 2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022 (PEG) per il triennio 2020 - 2022;

PREMESSO che:

- l'opera pubblica denominata “PR 02 Riqualficazione Strada Provinciale n° 8 di Sissa”, comportante il risezionamento della sede viaria dell'arteria provinciale nel tratto di raccordo ponte di San Secondo/autostazione Parma nord con viabilità Eridania, rientra fra gli “Interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma nell'ambito del progetto denominato *Corridoio plurimodale Tirreno Brennero - raccordo autostradale tra l'autostrada della Cisa - Fontevivo (PR) e l'autostrada del Brennero - Nogarole Rocca (VR) - I° lotto*” e verrà realizzata a cura della Provincia di Parma, la quale viene pertanto a qualificarsi giuridicamente quale “autorità espropriante” ai sensi dell'articolo 3, comma 1 – lettera b), del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327;
- la realizzazione dell'indicato progetto richiede l'occupazione permanente e pertanto l'acquisizione al demanio stradale provinciale di terreni di proprietà privata in comune di Sissa Trecasali – sezione di Trecasali;
- dovendosi di conseguenza garantire la sussistenza delle condizioni di legge onde poter effettuare il correlato procedimento espropriativo, al fine di pervenire - contestualmente alla localizzazione dell'intervento ed all'approvazione del progetto - all'apposizione del vincolo espropriativo ed alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, è stato attivato apposito "procedimento unico" di cui all'articolo 53 della Legge Regionale 21 dicembre 2017 n° 24 (“Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”), da perfezionarsi mediante effettuazione di Conferenza dei Servizi;
- in data 06 novembre 2019 si è positivamente conclusa la correlata Conferenza di Servizi decisoria convocata in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della Legge 07 agosto 1990 n° 241 come modificata, per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari all'approvazione del progetto definitivo del richiamato intervento;
- il relativo verbale è stato approvato con determinazione n° 1322 dell'11 novembre 2019 e gli esiti della Conferenza di Servizi sono stati ratificati con Deliberazione del Consiglio del Comune di Sissa Trecasali n° 47 del 18 novembre 2019;
- il progetto definitivo è stato approvato con decreto del Presidente della Provincia n° 32 del 20 febbraio 2020;
- la pubblicazione di apposito avviso di avvenuta conclusione dell'indicata Conferenza di Servizi sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - effettuata il 10 giugno 2020 - ha integrato l'efficacia (come disposto dall'articolo 53, comma 10, della L.R. 21 dicembre 2017 n° 24 stessa) degli effetti del procedimento unico, fra i quali l'apposizione del vincolo preordinato

all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in relazione alle superfici da occuparsi permanentemente per la realizzazione dell'intervento;

- non essendo stato previsto nell'ambito dei citati atti il termine entro il quale emanare il conseguente decreto di espropriazione, tale termine deve intendersi fissato in anni cinque decorrenti dalla data di efficacia della pubblica utilità - a mente dell'articolo 13, comma 4, del Testo Unico in materia di espropriazioni - termine che pertanto non è scaduto.

DATO ATTO che:

- la realizzazione dei lavori in condizioni di assoluta sicurezza comporterà pure l'occupazione temporanea (per un periodo cautelarmene stimato in mesi sei) di una fascia di terreno posta esternamente - rispetto la viabilità esistente - alle superfici da espropriarsi, al fine di poter effettuare, per quanto possibile, le operazioni di cantiere al di fuori della sede viaria di scorrimento;
- l'articolo 49, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 prevede che l'autorità espropriante possa disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti;
- il successivo articolo 50, comma 1, dispone che nel caso di occupazione temporanea di un'area venga riconosciuta al proprietario *"... una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua"*;
- alle proprietà dei terreni occupati temporaneamente va evidentemente ristorato altresì il costo dei frutti pendenti se presenti in campo al momento della realizzazione degli interventi;
- il progetto esecutivo approvato con determinazione n° 1205 del 21 ottobre 2020 è altresì comprensivo degli elaborati del piano particellare, comprensivi di:
 - indennità provvisorie ipotizzate per l'espropriazione,
 - planimetria di dettaglio riportante altresì le superfici da occuparsi temporaneamente per esigenze di cantiere,
 - computo delle superfici da occuparsi temporaneamente, oltre al valore forfetario offerto a ristoro dei frutti pendenti e della ridotta produzione stimata per gli anni successivi all'intervento;
- in previsione dell'emanazione (sulla base della determinazione urgente delle indennità ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) di apposito decreto, con determinazione n° 1267 del 04 novembre 2020 sono state approvate le indennità provvisorie di espropriazione da riconoscersi per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi;
- la parte dispositiva del medesimo atto prevede di provvedere con successivo provvedimento a formalizzare l'ammontare delle indennità dovute per l'occupazione temporanea dei terreni nonché l'indennizzo forfetario dei frutti pendenti;
- con determinazione n° 1314 del 13 novembre 2020 è stato approvato il conseguente decreto di espropriazione a carico delle 13 ditte catastali proprietarie di terreni in corrispondenza dei quali verrà realizzata l'opera;
- si rende pertanto opportuno determinare altresì le indennità dovute per l'occupazione temporanea dei terreni necessari alla realizzazione dell'opera (con correlato indennizzo forfetario dei frutti pendenti come desumibile dalla relazione al piano particellare) al fine di poter prospettare alle proprietà interessate - al momento dell'esecuzione del decreto di espropriazione - l'ammontare globale di indennità ed indennizzi a vario titolo offerti;
- le ditte catastali interessate sono complessivamente 12, considerato che:
 - ✓ rispetto due delle proprietà espropriate non sono previste occupazioni temporanee o la remunerazione delle medesime

- ✓ per esigenze costruttive in un tratto ove l'ampliamento della sede stradale verrà realizzato in prossimità del confine il cantiere impatterà necessariamente anche la proprietà propinqua pur non assoggettata ad espropriazione.

CONSIDERATO che:

- il combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'articolo 6 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 prevede che gli enti pubblici individuino ed organizzino l'ufficio per le espropriazioni – ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente - e che allo stesso sia preposto un dirigente (ovvero il dipendente con la qualifica più elevata);
- con disposizione del Presidente della Provincia di Parma del 26 settembre 2019 - protocollo n° 25889 - le funzioni proprie del dirigente preposto all'Ufficio Espropri sono state – congiuntamente ad altre - conferite a Gianpaolo Monteverdi, che sottoscrive il presente provvedimento;
- l'articolo 6, comma 7, del Testo Unico dispone testualmente che *“Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso ...”*;
- pertanto, vista la normativa specifica in materia, il dirigente preposto all'ufficio espropri è tra l'altro tenuto ed abilitato a:
 - assumere ordinanze che dispongano l'occupazione temporanea di terreni (ai sensi dell'articolo 49 della norma medesima),
 - attivare le procedure necessarie onde addivenire alla conclusione del procedimento, ivi inclusa pertanto la quantificazione dell'indennità di occupazione temporanea ed indennizzi correlati.

EVIDENZIATO che:

- il D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 suddivide le superfici da espropriarsi secondo tre fattispecie:
 - ✓ le aree edificabili (articolo 37),
 - ✓ le aree legittimamente edificate (articolo 38),
 - ✓ le aree non edificabili (articolo 40),con specificazione che in ordine alla possibilità legale di edificare occorre ai fini espropriativi rifarsi all'articolo 20, comma 1, della L.R. 19 dicembre 2002 n° 37, sulla scorta del quale è da ritenersi che la stessa sussista solamente:
 - ✓ nelle aree che il Piano Strutturale Comunale classifica – all'interno di apposita perimetrazione – quale “territorio urbanizzato” (diverso pertanto dal “territorio urbanizzabile” e dal “territorio rurale”),
 - ✓ nelle aree laddove l'edificabilità venga riconosciuta dalle previsioni del P.O.C.;
- gli elaborati del piano particellare aggiornato del progetto quantificano l'estensione delle superfici da occuparsi temporaneamente, mentre i valori unitari / mq. da applicarsi ai terreni consideratene le caratteristiche essenziali possono essere desunti dalla determinazione n° 1267 del 04 novembre 2020 di approvazione delle indennità provvisorie di espropriazione;
- da tale provvedimento possono pertanto desumersi i criteri adottati - e condivisibili - per la quantificazione delle indennità, considerato che come sopra specificato l'effettuazione delle operazioni di cantiere comporterà l'occupazione temporanea di una fascia di terreno posta esternamente - rispetto la viabilità esistente - alle superfici da espropriarsi, criteri così in sintesi riassumibili:
 - ✓ riguardo le superfici non edificabili,
 - in assenza di manufatti edilizi l'indennità unitaria da riconoscersi (considerata la sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10 giugno 2011 la quale ha nella sostanza dichiarato costituzionalmente illegittima l'applicazione del criterio del Valore Agricolo Medio) va stimata *“... in base al criterio del valore agricolo,*

tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo ...” come postulato dall’articolo 40, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 e quindi sulla scorta del prezzo di mercato attribuibile tenuto conto delle loro caratteristiche essenziali,

- sono stati conseguentemente presi a riferimento recenti atti di compravendita relativi a terreni non edificabili, siti in corrispondenza o prossimità dell’ambito territoriale impattato dall’intervento, sulla scorta dei quali è stato computato un valore unitario di € 4,40/mq. per i terreni seminativi ed € 4,60/mq. per quelli irrigui;
- ✓ per quanto attiene le aree legittimamente edificate caratterizzantesi quali superfici di pertinenza di edifici esistenti,
 - esse risultano all’atto pratico prive di specifico indice di edificabilità in quanto poste fuori dalla perimetrazione del territorio urbanizzato, con potenzialità edificatoria sostanzialmente riconducibile allo stato di fatto rilevato in occasione del censimento puntuale degli immobili effettuato nel 2006, dunque rapportata alla volumetria esistente all’epoca
 - l’indennità unitaria da riconoscersi va stimata sulla base del valore venale rilevato del bene ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 – ;
 - a tali superfici – qualora strettamente di pertinenza dell’edificio e censite presso il Catasto Fabbricati - è stato attribuito un valore pari ad € 24,80/mq., desunto sulla scorta di atti formali dell’Amministrazione Comunale, fatto salvo l’eventuale riconoscimento di indennità correlata al deprezzamento degli edifici stessi;
 - laddove aree poste in prossimità di edifici ad uso residenziali, pur censite al Catasto Terreni, risultano adibite a funzioni affini a quelle pertinenziali, il loro valore è stato equitativamente stimato in misura pari al 40% di quelle sopra richiamate - pertanto in € 9,92/mq. - importo applicato anche nei casi di accessi a retrostanti compendi edificati posti a debita distanza;
- ✓ per quanto attiene le superfici da assoggettarsi ad occupazione temporanea, in ossequio alle previsioni di cui all’articolo 50, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 di cui si è dato atto, l’indennità da riconoscersi è stata computata per un periodo cautelatamente stimato di sei mesi, risultando pertanto pari a 6/144 di quanto sarebbe dovuto in caso di esproprio,
- ✓ l’indennizzo forfetario per i frutti pendenti (comprensivo della ridotta produzione valutata per gli anni successivi all’intervento) è stato
 - sinteticamente stimato in € 0,255 / mq tenuto conto di stime analoghe, delle produzioni e dei prezzi medi provinciali, considerato un paniere di prodotti riconducibili a rotazione colturale usuale nel contesto territoriale preso in considerazione, e più precisamente una rotazione quadriennale grano - grano - pomodoro – mais,
 - riconosciuto indistintamente sia in relazione alle superfici da occuparsi temporaneamente che a quelle da espropriarsi, purché utilizzate a scopi agricoli;
- l’indennizzo forfetario per i frutti pendenti andrà corrisposto a chi effettivamente conduca le superfici interessate, sia che la conduzione venga esercitata dal proprietario che qualora le aree interessate risultino concesse in affitto.

DATO ALTRESI’ ATTO

che il presente provvedimento è stato sottoposto “con esito positivo” alla valutazione del Responsabile Servizio Affari Generali - Ufficio Legale – al fine di attestare la conformità della procedura delineata nel testo alla disciplina vigente in materia di espropriazioni.

RITENUTO:

- di determinare– ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - il quadro dettagliato delle indennità provvisorie da riconoscersi per l’occupazione temporanea per mesi sei delle superfici necessarie alla corretta realizzazione dell’opera oggetto del presente atto, nonché la misura dell’indennizzo forfetario dei frutti pendenti riferiti sia alle superfici da occuparsi temporaneamente che a quelle da espropriarsi;
- di stimare detti importi coerentemente rispetto i sopra richiamati criteri ed i valori adottati nella determinazione n° 1267 del 04 novembre 2020 o desumibili dal piano particellare delle espropriazioni;
- di impegnare la somma complessiva di € 9.400,65 provvisoriamente determinati, dei quali
 - quanto ad € 3.618,27 a copertura della spesa per indennità di occupazione temporanea,
 - quanto ad € 5.782,38 a copertura della spesa per indennizzo forfetario frutti pendenti
- di trasmettere alle proprietà interessate - congiuntamente alla notificazione del decreto di asservimento per la sua esecuzione - documentazione riportante i sopra illustrati dati attinenti l’occupazione temporanea, al fine di permettere una valutazione complessiva circa l’ammontare globale di indennità ed indennizzi a vario titolo proposti per la loro eventuale condivisione;
- di provvedere successivamente - e limitatamente alle proprietà che dovessero non condividere gli importi prospettati - ad emanare, notificare ed eseguire apposita ordinanza (di cui all’articolo 49 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) di occupazione temporanea delle superfici necessarie, provvedimento il quale
 - ✓ riporterà l’indennità provvisoria per occupazione temporanea offerta ed il correlato indennizzo per frutti pendenti come con il presente atto determinati,
 - ✓ verrà notificato nelle forme degli atti processuali civili, indicando luogo, giorno e ora in cui ne sarà prevista l’esecuzione da effettuarsi mediante redazione di verbale sullo stato di consistenza dei luoghi, in contraddittorio con la proprietà (o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni);
- di provvedere ad eventuali adeguamenti delle indennità di cui sopra (provvisoriamente quantificate sulla base di criteri omogenei ma comunque senza particolari indagini o formalità) a fronte dell’emergere di elementi nuovi o diversi rispetto quelli presi in considerazione;
- di provvedere con successivi atti a liquidare gli importi oltre riportati se condivisi dai proprietari (anche per singole quote di proprietà), oppure l’indennità definitiva dopo che la medesima sia stata quantificata - se accettata dalle parti - dando atto che il materiale pagamento potrà avvenire
 - ✓ previa acquisizione, per quanto attiene l’occupazione temporanea di documentazione comprovante la piena e libera disponibilità degli immobili da occuparsi temporaneamente (a titolo indicativo mediante certificato dei registri immobiliari da cui risulti che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o azioni di terzi oppure dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la piena proprietà, libera da ipoteche, mutui o vincoli particolari) in relazione alle rispettive quote dei beni da indennizzarsi;
 - ✓ espletati gli obblighi di informazione (pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e comunicazione ad eventuali soggetti aventi diritto) disposti dall’articolo 26, comma 7, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,
 - ✓ purché non venga proposta alcuna opposizione per l’ammontare dell’indennità o per la garanzia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso sul B.U.R.E.R. (termine decorso il quale il provvedimento di determinazione provvisoria dell’indennità diviene esecutivo come statuito dall’articolo 26, comma 8, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327),

- ✓ previo nulla osta di eventuali soggetti terzi risultanti titolari di un diritto sui terreni interessati;
- di dare atto che l'indennizzo forfetario per i frutti pendenti va corrisposto a chi conduca effettivamente le superfici interessate (sia che la conduzione venga esercitata dal proprietario che qualora le aree interessate risultino concesse in affitto) e che per la sua erogazione non occorre il nulla osta di eventuali soggetti terzi risultanti titolari di un diritto sui terreni interessati;
- di dare atto che, in mancanza di accordo rispetto la misura dell'indennità per occupazione temporanea quantificata, quella definitiva verrà determinata - su istanza di chi vi abbia interesse - a cura della Commissione Provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio come disposto dall'articolo 50, comma 2, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327;
- di trasmettere un estratto del presente provvedimento per la pubblicazione nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna, dando atto che l'opposizione dei terzi sarà proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione;
- di dare atto che entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione di tale avviso chi vi abbia interesse potrà (visto l'articolo 26, comma 8, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) proporre opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia indirizzandola all'Ufficio Espropri della Provincia di Parma (Viale Martiri della Libertà n° 15 – 43123Parma);
- di depositati agli atti presso l'ufficio espropri dell'Amministrazione i dati anagrafici dei beneficiari interessati - per ragioni di tutela della privacy - raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e in conformità alle disposizioni per la protezione dei dati previste dal Regolamento Europeo 2016/679, dalle disposizioni nazionali e dal regolamento dell'Ente in materia.

DETERMINA:

- A. di richiamare quanto esposto nella parte narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
- B. di approvare – visti gli articoli 49 e 50 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 -, per le motivazioni dettagliate nella parte narrativa del presente provvedimento, le indennità provvisorie di occupazione temporanea e gli indennizzi forfetari a ristoro dei frutti pendenti da riconoscersi per la cantierazione dell'opera denominata “PR 02 Riqualficazione Strada Provinciale n° 8 di Sissa” comportante il risezionamento della sede viaria dell'arteria provinciale nel tratto di raccordo ponte di San Secondo/autostazione Parma nord con viabilità Eridania e rientrante fra gli “Interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma nell'ambito del progetto denominato *Corridoio plurimodale Tirreno Brennero - raccordo autostradale tra l'autostrada della Cisa - Fontevivo (PR) e l'autostrada del Brennero - Nogarole Rocca (VR) - I° lotto*” come sopra illustrato e come da quadro di dettaglio allegato al presente provvedimento e costituentene parte integrante per un importo complessivo di € 9.400,65 provvisoriamente determinati (dei quali € 3.618,27 per indennità di occupazione temporanea ed € 5.782,38 per indennizzo forfetario frutti pendenti) così suddivisi fra le seguenti proprietà per gli importi a margine specificati:
 - 1. Ditta catastale ASCHIERI FRANCESCA - CESARI PIETRO
 - Indennità di occupazione temporanea: € 53,73
 - 2. Ditta catastale AVANZINI FRANCO
 - Indennità di occupazione temporanea: € 215,05
 - Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 492,66
 - 3. Ditta catastale AVANZINI SILVANA - FANZINI ROMANO
 - Indennità di occupazione temporanea: € 474,00
 - Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 997,82
 - 4. Ditta catastale BARCELLA PATRIZIA - CERATI PAOLO - CERATI PIETRO

- Indennità di occupazione temporanea: € 121,93
 - 5. Ditta catastale BENECCHI ROBERTA
 - Indennità di occupazione temporanea: € 685,50
 - Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 1.656,23
 - 6. Ditta catastale BOMMEZZADRI ROMANO
 - Indennità di occupazione temporanea: € 114,91
 - 7. Ditta catastale CATTELANI LUISA – MORDACCI MARIA
 - Indennità di occupazione temporanea: € 200,20
 - Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 278,46
 - 8. Ditta catastale CESARI PIETRO
 - Indennità di occupazione temporanea: € 76,27
 - Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 152,75
 - 9. Ditta catastale CESARI PIETRO - eredi LAVEZZINI EMMA
 - Indennità di occupazione temporanea: € 777,90
 - Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 756,59
 - 10. Ditta catastale PIAZZA MANOELA
 - Indennità di occupazione temporanea: € 164,45
 - Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 148,92
 - 11. Ditta catastale ROSSI MICHELE - ROSSI SERAFINO
 - Indennità di occupazione temporanea: € 622,10
 - Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 960,08
 - 12. Ditta catastale SERRA CLAUDIO
 - Indennità di occupazione temporanea: € 112,23
 - Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 50,75
- C. di trasmettere alle proprietà interessate - congiuntamente alla notificazione del decreto di espropriazione - documentazione riportante i sopra illustrati dati attinenti l'occupazione temporanea ed il ristoro dei frutti pendenti forfetariamente quantificati, al fine di permettere una valutazione complessiva circa l'ammontare globale di indennità ed indennizzi a vario titolo proposti per una loro eventuale condivisione;
- D. di provvedere successivamente - e limitatamente alle proprietà che dovessero non condividere gli importi prospettati - ad emanare, notificare ed eseguire apposita ordinanza (di cui all'articolo 49 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) di occupazione temporanea delle superfici necessarie, provvedimento il quale
- ✓ riporterà l'indennità provvisoria per occupazione temporanea offerta ed il correlato indennizzo per frutti pendenti come con il presente atto determinati,
 - ✓ verrà notificato nelle forme degli atti processuali civili, indicando luogo, giorno ed ora in cui ne sarà prevista l'esecuzione da effettuarsi mediante redazione di verbale sullo stato di consistenza dei luoghi in contraddittorio con la proprietà (o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni);
- E. di adeguare le indennità di cui sopra qualora emergessero elementi nuovi o diversi rispetto quelli presi in considerazione;
- F. di liquidare - subordinatamente alla condivisione da parte dei proprietari - le indennità spettanti;
- G. di dare atto che il materiale pagamento degli importi dovuti per l'occupazione temporanea potrà avvenire
- ✓ previa acquisizione per quanto attiene l'occupazione temporanea di documentazione comprovante la piena e libera disponibilità degli immobili da occuparsi temporaneamente (a titolo indicativo mediante certificato dei registri immobiliari da cui risulti che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o azioni di terzi oppure dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la piena proprietà, libera da ipoteche, mutui o vincoli particolari) in relazione alle rispettive quote dei beni da indennizzarsi;

- ✓ espletati gli obblighi di informazione (pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e comunicazione ad eventuali soggetti aventi diritto) disposti dall'articolo 26, comma 7, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,
 - ✓ purché non venga proposta alcuna opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso sul B.U.R.E.R. (termine decorso il quale il provvedimento di determinazione provvisoria dell'indennità diviene esecutivo come statuito dall'articolo 26, comma 8, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327),
 - ✓ previo nulla osta di eventuali soggetti terzi risultanti titolari di un diritto sui terreni interessati;
- H. di dare altresì atto che l'indennizzo forfetario per i frutti pendenti va corrisposto a chi conduca effettivamente le superfici interessate (sia che la conduzione venga esercitata dal proprietario che qualora le aree interessate risultino concesse in affitto) e che per la sua erogazione non occorre il nulla osta di eventuali soggetti terzi risultanti titolari di un diritto sui terreni interessati;
- I. di demandare, in mancanza di accordo rispetto la misura dell'indennità per occupazione temporanea come provvisoriamente determinata, la quantificazione di quella definitiva alla Commissione Provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio, come disposto dall'articolo 50, comma 2, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327;
- J. di trasmettere (visto l'articolo 26, comma 8, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna comunicazione delle indennità e degli indennizzi approvati con il presente provvedimento, affinché che vi abbia interesse possa proporre opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione;
- K. di dare atto che i dati anagrafici dei beneficiari sono depositati agli atti presso l'ufficio espropri dell'Amministrazione e che sono raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e in conformità alle disposizioni per la protezione dei dati previste dal Regolamento Europeo 2016/679, dalle disposizioni nazionali e dal regolamento dell'Ente in materia;
- L. di impegnare la prevista spesa di € 9.400,65 provvisoriamente determinata utilizzando le disponibilità presenti alla voce "Espropri" del Q.T.E. complessivo di €. 1.190.000,00 approvato con Decreto del Presidente della Provincia n° 32 del 20 febbraio 2020 e determinazione n° 1205 del 21 ottobre 2020 e contabilizzato al PEG Cap. 216880220000 (Opere Accessorie Autostrada TI.BRE.), Titolo 2° (Spese in conto capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2020 nell'ambito della prenotazione d'impegno 227 (sub.973) ;
- M. di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con parte dei contributi di Autocisa S.p.A. accertati quanto ad €. 1.150.103,51 con riferimento al Protocollo d'Intesa Fase 2 del 16 dicembre 2016 approvato con GP. 122/2014 di totali €. 25.008.374,56 al PEG Cap. 149700150800 (Autocamionale della Cisa S.p.A. Fase 2 - adeguamento viabilità progetto Corridoio Plurimodale TI-BRE) Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti) Codice Bilancio E.4.02.03.02.001 (Contributi agli investimenti da altre imprese) nel Bilancio 2020 (acc.146);
- N. di attestare che per il sottoscritto dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex articolo 6-bis della legge 07 agosto 1990 n° 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come introdotto dall'articolo 1, comma 41, della Legge 06 novembre 2012 n° 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

-
-

Sottoscritta dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO)
con firma digitale

ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE

PRP - 2785 / 2020

Esercizio 2020

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2020

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	216880220000 / 0 OPERE ACCESSORIE AUTOSTRADA	Sub-Impegno 973 / 2020 / D21B17000180005	10 - Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2020109 - Beni immobili 2020109012 - Infrastrutture stradali	9.400,65
Totale Sub-Impegni					9.400,65



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO ESPROPRI e SERVITU

Determinazione Dirigenziale n. **1338 / 2020**

Proposta n. 2785/2020

Oggetto: UFFICIO-ESPROPRI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - PROGETTO "PR 02 - RIQUALIFICAZIONE STRADA PROVINCIALE N° 08 DI SISSA" NEL TRATTO DI RACCORDO PONTE DI SAN SECONDO/AUTOSTAZIONE PARMA NORD CON VIABILITA' ERIDANIA - ASSOGGETTAMENTO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA TERRENI DI PROPRIETA' DI N° 12 DITTE CATASTALI - DETERMINAZIONE INDENNITA' AI SENSI ARTICOLO 50 D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N° 327 ED INDENNIZZI CORRELATI

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 19/11/2020

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale